



Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

A.C. 1013-1577-A

Dossier n° 67/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
29 settembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|------------------------------------|--|
| A.C. | 1013-1577-A |
| Titolo: | Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Date: | |
| termine dell'esame in Commissione: | 21 giugno 2017 |

Contenuto

La proposta di legge, composta da due articoli, è volta a prevedere all'art. 1 il **coordinamento** e l'**aggiornamento** delle **vigenti prescrizioni tecniche** per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, **contenute nel D.P.R. 503/1996** e nel **D.M. 236/1989**.

Si tratta di una proposta di legge, che riproduce con qualche modifica il testo dell'[A.S. 3650](#) della XVI legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera ([A.C. 4573](#)).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto l'art. 2 recante la **clausola di invarianza finanziaria**, in recepimento di una condizione formulata nel parere della V Commissione (Bilancio).

Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici ed ha sostituito, aggiornandole, le precedenti norme in materia dettate dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici). Si rammenta inoltre che la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In attuazione dell'art. 1, comma 2, di tale legge è stato emanato il D.M. dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". Nella medesima citata legge n. 13 del 1989, agli articoli 4 e 5 sono previste inoltre norme per gli interventi riguardanti i beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico. Ulteriori disposizioni sull'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall'art. 24 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104/1992. Le citate disposizioni di rango primario sono state riprodotte negli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001(T.U. in materia edilizia), che costituiscono il capo III della parte II del citato T.U. e che reca "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico".

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 1 della proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, al fine di:

- **assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa** relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;
- **promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale** in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della L. 18/2009.

L'art. 2 della citata Convenzione definisce "progettazione universale" la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa

Oggetto della proposta di legge

La normativa vigente

Finalità

possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale", sempre secondo l'art. 2, non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Il medesimo comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo provvedimento, prescrivendo che esso venga adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con D.P.R., ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988:

Procedura per
l'adozione del
nuovo
regolamento

- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta;
- sentita la Conferenza unificata;
- acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto.

Si fa notare che, rispetto a quanto previsto per l'adozione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989 (destinati ad essere sostituiti dal nuovo D.P.R.), l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento è più articolato in quanto prevede il parere delle Commissioni parlamentari e quello della Conferenza unificata. Si ricorda altresì che l'art. 77, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) prevede che la fissazione delle norme tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata avvenga con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto, che prevede che debba essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'articolo 17, comma 1, della L. 400/1988 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare, tra l'altro, l'esecuzione delle leggi e l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.

Il **comma 2** dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, la conseguente **abrogazione dei regolamenti** di cui al D.P.R. 503/1996 e al D.M. 236/1989.

Abrogazioni

Il **comma 3** prevede la **ricostituzione della commissione permanente** già prevista dall'art. 12 del D.M. 236/1989, precisando che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine viene previsto (dall'ultimo periodo del comma) che ai componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Ricostituzione
della
commissione
permanente

Si rammenta che l'art. 12 del citato decreto ministeriale n. 236/1989 prevedeva l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione, con apposito decreto interministeriale, di una Commissione permanente. La citata Commissione è stata ricostituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Secondo quanto segnalato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'VIII Commissione del 16 ottobre 2012, e ribadito nella seduta del 24 settembre 2013, la Commissione, avendo ultimato i propri compiti, era stata soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012, che aveva previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.

Il medesimo comma affida alla commissione i seguenti compiti:

- individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa cui fa riferimento la proposta di legge;
- elaborare **proposte di modifica e aggiornamento**;
- adottare **linee guida tecniche** basate sulla progettazione universale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.

La citata lettera f) impegna gli Stati ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della medesima Convenzione (v. *supra*), che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati ampliati i compiti della commissione ministeriale prevedendo altresì:

- il **monitoraggio** sistematico dell'attività **delle pubbliche amministrazioni** con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche;

I commi 20-22 del citato articolo 32 dettano disposizioni in ordine ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche che devono essere adottati da parte delle amministrazioni competenti per gli edifici pubblici non adeguati alle prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. n. 384 del 1978 (ora sostituito dal D.P.R. 503/1996) prevedendo eventualmente l'intervento di un commissario in sostituzione delle amministrazioni medesime.

- l'elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento della normativa richiamata nella proposta di legge, anche finalizzate a **semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche** dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze.

La procedura di nomina dei componenti della commissione è disciplinata dal penultimo periodo del comma 3, che la affida alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Nel corso dell'esame in sede referente, inoltre, è stato aggiunto, come sopra già ricordato, l'**art. 2** recante la **clausola di invarianza finanziaria**, ai sensi del quale all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma recepisce una condizione contenuta nel parere della V Commissione (Bilancio), volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La V Commissione (Bilancio), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e a inserire una clausola di invarianza finanziaria. Tale condizione è stata recepita nel testo all'esame dell'Assemblea.

La XII Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole con due osservazioni riguardanti rispettivamente il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella procedura per la composizione della Commissione, nonché l'opportunità di introdurre una disposizione al fine di prevedere un obbligo di informazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione (Affari costituzionali), la III Commissione (Affari esteri), la VII Commissione (Cultura), la IX Commissione (Trasporti) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere favorevole.